

Ordinanza GIP Tribunale di Bari, 24 giugno 2004

Il Giudice del Tribunale di Bari, Sezione degli Indagini Preliminari

Visti gli atti del giudizio n. 2358/04 R.G.G.I.P. e presso atto che nella fattispecie si contestava nei confronti dei tre indagati, fra le altre, anche la contestazione di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. 22/1997, per avere gli stessi, in concorso tra loro ed ai fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceduto, ricevuto, trasportato e comunque smaltito e gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti tra il 1999 ed il 2003.

Letta, inoltre la richiesta di applicazione di una misura cautelare richiesta dalla Pubblica Accusa nei confronti dei tre indagati di cui al sopra numerato procedimento formulata nei loro confronti in data 18 maggio 2004, ed accolta dallo scrivente con ordinanza di applicazione della custodia cautelare nei loro confronti nella forma degli arresti domiciliari in data 3.06.2004 e rilevato che nella fattispecie si trattava di uno scarico continuato sui terreni di uno degli indagati, per circa quattro anni (appunto dal 1999 al 2003, malgrado l'art. 53 bis del Decreto Ronchi sia entrato in vigore dall'aprile del 2001) di ammendante organico compostato sfuso prodotto da altro indagato e trasportato dall'ultimo dai tre indagati in quantità di gran lunga superiore a quelle consentite, al massimo della legge (anche falsificando la destinazione dello stesso sulle bollette di scarico relativo), ammendante contenente rifiuti inorganici del tipo plastica, oggetti metallici ed altro ed equiparabile pertanto ad un rifiuto, motivo per cui si riteneva che, vista l'attività industriale apprestata e la reiterazione delle condotte, commisurate, però, sull'arco di ben quattro anni, vi fosse nella fattispecie la concretizzazione di un "ingente" traffico illecito di rifiuti.

Rilevato che lo scrivente ritiene di poter dubitare, in maniera non manifestamente infondata, della legittimità costituzionale dell'art. 53-bis del D.Lgs n. 22/1997, aggiunto dall'art. 22 L. 23.03.2001, per evidente contrasto della formulazione di tale norma con i precetti costituzionali contenuti negli articoli 3, 24, 25, 27, 111 Cost.

L'art. 53 bis, inserito nel D.Lgs n. 22/97 è, infatti, il primo (e, allo stato, unico) delitto ambientale in senso stretto della legislazione italiana; tuttavia, la norma, introdotta dall'art. 22 della Legge 23.03.2001) per come strutturata, appare ragionevolmente passibile di declaratoria di illegittimità costituzionale relativamente a due profili, entrambi di evidente rilevanza: l'inesistenza di un "minimo" riconoscibile di condotta tipica ("ingenti quantitativi") e la palese –quanto inaccettabile – coincidenza dell'elemento psicologico- dolo specifico introdotto, con il dolo generico richiesto per la volizione dolosa "minima".

Va premesso che l'articolo 53-bis è un delitto certamente di pericolo (senza evento) e, pertanto, tipizzato unicamente in relazione alla condotta sulla quale dovrebbe incentrarsi l'offensività del fatto tipico in relazione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; in

più il Legislatore ha individuato un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dal dolo specifico dell'ingiusto profitto.

La tecnica legislativa utilizzata per disciplinare tale illecito è assolutamente disarmonica rispetto ai canoni della tipicità e determinatezza della fattispecie, nonostante ogni sforzo interpretativo.

In relazione alla condotta, sembra che il Legislatore abbia voluto operare una distinzione rispetto alle fattispecie contravvenzionali, tipizzando, in modo specifico, la scelta comportamentale- mediante più operazioni organizzate in modo continuativo – di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

Tale condotta, però, appare in tutta evidenza contraria al principio di tassatività della norma penale, in quanto assolutamente indeterminata, nella parte in cui non è in alcun modo specificata la parametrizzazione del concetto – per qualità e/o quantità- di "ingenti quantitativi" anche per l'assolutamente generico riferimento all'avverbio "abusivamente", di cui si dirà poi, (oltre che, in second'ordine , per l'omissione relativa alla tipologia di rifiuti, la cui gestione integrerebbe il delitto *de quo*).

Invero, non si comprende quali siano i requisiti che rendono le attività "continuative ed organizzate" che non siano di fatto ricompresi nel previo allestimento di mezzi, e come possa la molteplicità di operazione che costituiscono da sole, ciascuna di esse, una porzione della condotta tipica prevista dall'art. 53 bis che, evidentemente, presenta una rubrica che fa pensare all'interprete a condotte organizzate per il traffico illeciti di rifiuti, ed invece la condotta (così infelicemente) descritta punisce la organizzata e continuativa cessione, trasporto, esportazione, ecc. illeciti di rifiuti, e quindi nulla ha a che vedere con il traffico illecito di rifiuti di cui al precedente articolo 53 del medesimo Decreto Ronchi, che è cosa del tutto diversa.

Inoltre, la tipizzazione della condotta in relazione al concetto di "ingenti quantitativi", è un'assoluta novità del nostro ordinamento, che lascia indubbiamente campo libero alla più ampia discrezionalità del Giudice, che di volta in volta non si limiterà ad interpretare la norma, bensì ad indicarne la portata "tipica" ed i contenuti precettivi, con presumibile contrasto di giudicati anche in caso di identiche condotte a seconda dell'indicazione del Giudice del turno. Questa situazione, lo si ripete, è indubbiamente in contrasto con il principio di legalità nella sua duplice veste della tassatività e determinatezza della fattispecie, oltre che evidentemente lesiva, nella sua genericità, di un serio esercizio del diritto di difesa.

Tale diagramma, sintonizzato al rispetto dei principi costituzionali, può soffrire lievissime eccezioni solo se tali concetti indeterminati vengano a tipizzare delle circostanze del reato (vedi sostanze stupefacenti: arg. ex Cass. S,U. 21.6.2000 n. 17), laddove la discrezionalità del Giudice serve ad equilibrare fatti già penalmente rilevanti e specificatamente individuati e sanzionati delle norme incriminatrici.

Non solo, proprio dalla Giurisprudenza di Legittimità in tema di stupefacenti, richiamata abbondantemente nella richiesta di applicazione di una misura cautelare nel presente procedimento (vedi *ex multis*, Cass. Sez VI 10.4.2003 n. 29702) si apprende l'estremo pragmatismo che caratterizza l'interpretazione della circostanza aggravante ex art. 80 del D.p.r. n. 309/1990, con riferimenti che in alcun modo possono essere "estesi" alla materia di rifiuti.

Questo a maggior ragione ove si consideri che la gestione di questi "ingenti quantitativi" deve essere semplicemente abusiva, senza che sia dato sapere a quale dei divieti del Decreto Ronchi (e solo quelli?) la norma si riferisca e, soprattutto, a quali tipologie di rifiuti, elemento questo, assolutamente rilevante ai fini della effettiva messa in pericolo del bene giuridico che la norma vuole tutelare.

In tale frangente, non può valere, trattandosi di norma incriminatrice primaria, il rinvio che la Giurisprudenza della S.C. opera alla valutazione discrezionale" del Giudice di Merito in tema di stupefacenti.

Così operando, si svincolerebbe il precetto da qualsivoglia certezza, affidando all'apprezzamento dell'Interprete la delimitazione dei contenuti tipici del fatto di reato, situazione evidentemente collidente con i principi di cui agli articoli della Carta Fondamentale richiamati in epigrafe, ciascuno indicativo di un parametro microscopicamente violato dal Legislatore con la norma in esame.

Peraltro, visto che la gestione di queste ingenti quantità di rifiuti, così come in commercio, l'intermediazione e le spedizioni abusive degli stessi, sono già previsti come reati, sia pure di natura solo contravvenzionale, da altre norme del Decreto Ronchi se non si vuole ritenere che l'art. 53 bis abbia avuto, in pratica, il solo compito di elevare al rango di delitto fattispecie che prima erano solo contravvenzioni; ci si deve chiedere se può esistere *in rerum natura* un'attività che sia abusiva ma che produca comunque un profitto giusto, altra ragione per cui si ritiene la norma assolutamente contraria al principio costituzionale di tassatività.

La norma appare illegittima costituzionalmente anche ove si ponga attenzione alla introduzione del dolo specifico –ingiusto profitto che indubbiamente incentra l'illiceità della fattispecie; infatti, non è sufficiente porre in essere la condotta prevista della norma, ma occorre uno scopo ulteriore perché il fatto possa essere costitutivo di reato.

La scelta di punire queste condotte come realizzate a seguito di dolo specifico, presumibilmente, è frutto della scelta del Legislatore di delimitare la punizione a comportamenti che, di per sé leciti, si possono qualificare come reati in presenza di questa determinata finalità (un ingiusto profitto).

Solo che la genericità della condotta, indubbiamente mal scritta, rende ancora più difficile la valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico –dolo specifico- ulteriore rispetto al dolo

generico dell'avverbio "abusivamente", in quanto è davvero impossibile immaginare un profitto giusto in presenza di una gestione, come già scritto sopra, se questa attività, altrimenti lecita, deve necessariamente essere anche abusiva, quello che avrebbe dovuto essere l'elemento specializzante da provare - dolo specifico- viene, a causa di tale errata previsione legislativa, inevitabilmente a confondersi con la condotta, determinando un inaccettabile *dolus in re ipsa*, e comunque una inevitabile confusione e coincidenza (ed impossibilità di discernimento) tra il dolo specifico e quello generico, realizzando così un ulteriore *vulnus* al diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, lo scrivente, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, Legge 87/1953, dispone la sospensione del sopra numerato procedimento cautelare;
dispone altresì

L'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale.

Ordina

Che la presente sia trasmessa, a cura della cancelleria alla locale Procura, agli indagati ed ai loro difensori, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Bari, 24 giugno 2004

IL G.I.P.

Giuseppe De Benedictis

Per il commento:

[L'articolo 53-bis del decreto Ronchi è incostituzionale?](#)

[Prime riflessioni](#)

[Di Giampaolo Sechi](#)